

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SEDE DEL TRIBUNALE DI FERRARA – 2° STRALCIO - CIG 7646635AD0

Si riportano di seguito i quesiti formulati da alcune ditte e le relative risposte:

QUESITO N. 1 del 21/10/2018

Per quanto attiene la categoria OS23 si chiede:

- 1) se il solo possesso della attestazione SOA in categoria OG2 classifica II permette di eseguire in proprio anche tutte le lavorazioni della categoria OS23 (pur non avendo i requisiti ex art. 90 in detta categoria come par di intendere dal tenore letterale di quanto indicato nel disciplinare di gara al 1.7bis);
- 2) oppure se detta categoria va integralmente (o parzialmente) sub appaltata;
- 3) oppure se va associata come mandante.

RISPOSTA: Il disciplinare di gara all'art. 4, punto 1.7bis), precisa che il concorrente che si qualifica per la prevalente OG2, che non possiede la qualifica per la scorporabile OS23, a qualificazione non obbligatoria, può eseguire direttamente le lavorazioni OS23, coprendo l'importo delle opere con la SOA in OG2 dalla classifica II in poi.

Quindi, il solo possesso della attestazione SOA in categoria OG2 classifica II permette di eseguire in proprio anche tutte le lavorazioni della categoria OS23.

QUESITO N. 2 del 26/10/2018

Si chiede se la cat OS18A è eseguibile da operatore economico non in possesso della qualificazione, dichiarando il subappalto al 100% ad impresa qualificata e ricoprendo l'importo della stessa nella cat prevalente OG2. O se è necessario costituire ATI con impresa qualificata.

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di gara, la categoria scorporabile OS18-A, superspecializzata, può essere subappaltata a ditte qualificate nella misura del 30% delle lavorazioni della categoria. Quindi per il restante 70% delle lavorazioni della categoria OS18-A, se non si possiede la qualificazione per detta categoria, è necessario costituire ATI con impresa qualificata.